

Rinnovo annuale dell'iscrizione al Registro Nazionale – Art.6 Regolamento Agenti Sportivi – periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021

L'art. 5 c.10 del vigente Regolamento CONI Agenti Sportivi stabilisce che l'iscrizione al Registro Nazionale ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), differentemente dalla previgente normativa che indicava una validità di 365 giorni.

Al riguardo, l'art. 25 c.5 disciplina il regime delle iscrizioni approvate nell'anno 2020 e sino all'entrata in vigore del suddetto Regolamento, disponendo che le stesse abbiano validità sino alla data del 31.12.20.

Ciò premesso, l'interessato che, in vista della scadenza dell'iscrizione alla data del 31.12.20, intendesse rinnovarla dovrà procedere ai conseguenti adempimenti, rammentandosi che il rinnovo presso il Registro federale - nei termini e con le modalità previsti dalla stessa federazione – costituisce il presupposto per il rinnovo presso il Registro Nazionale.

Quanto ai tempi necessari per il rinnovo dell'iscrizione al Registro Nazionale, si consideri come la federazione provveda sulla domanda di rinnovo entro i 20 giorni successivi dalla sua presentazione ed il CONI nei successivi 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Nell'area riservata della piattaforma Registro CONI Agenti Sportivi è resa disponibile la specifica funzionalità "*Domanda di rinnovo iscrizione*", che prevede la necessaria allegazione, tra l'altro, del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale.

Resta inteso che nelle more dell'approvazione della domanda di rinnovo, il nominativo dell'agente per cui sia scaduta la validità dell'iscrizione non sarà consultabile al Registro CONI Agenti Sportivi.